

PRINCIPALI DIRITTI DEI SOCI/CLIENTI

nelle attività di rilascio di garanzia svolta da Italcconfidi
Offerta presso la sede e fuori sede

Si raccomanda una lettura attenta dei diritti prima di firmare il contratto di concessione di garanzia.

DIRITTI DEL SOCIO/CLIENTE

Prima di scegliere:

- avere a disposizione e portare con sé una **copia di questo documento**;
- avere a disposizione e portare con sé una copia del **foglio informativo garanzia**, che ne illustra le caratteristiche, i rischi, le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali, presso i locali aperti al pubblico di Italcconfidi;
- **nel caso di offerta fuori sede¹, ricevere**, anteriormente alla scelta, **documento e del foglio informativo garanzie**, da parte del soggetto che procede all'offerta (in tale ipotesi, nei Fogli Informativi saranno altresì indicati i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta);
- ottenere gratuitamente e portare con sé una **copia completa del contratto di concessione di garanzia e/o il documento di sintesi relativo al contratto di rilascio garanzia**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.

Al momento di firmare:

- prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al Contratto di concessione di garanzia;
- stipulare il **contratto di concessione di garanzia in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge;
- ricevere una **copia del contratto di concessione di garanzia** firmato da Italcconfidi e una **copia del documento di sintesi**, da conservare;
- non avere **condizioni contrattuali sfavorevoli** rispetto a quelle pubblicate nel **foglio informativo garanzie** e nel **documento di sintesi**;
- **scegliere il canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni relative al rapporto.

Durante il rapporto contrattuale:

- ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto**, almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi²;
- ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte di Italcconfidi, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto di concessione di garanzia alle precedenti condizioni;
- ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.

Alla chiusura:

- **recedere** in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura;
- **ottenere** la chiusura del contratto di concessione di garanzia nei **tempi** indicati nel foglio informativo;
- ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del rapporto di concessione di garanzia.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il Socio/Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami di Italcconfidi (Tel. 0861.287199, Rif. Rozzi Claudio – Amministratore Delegato), per lettera raccomandata A/R (Amministratore Delegato di Italcconfidi – C.da Scalepicchio snc St. Prov. per Castagneto – 64100 Teramo) o per via telematica (rozzi@italconfidi.it). **L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.**

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Socio/Cliente può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)³**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere a Italcconfidi, oppure accedere al sito internet www.italconfidi.com Segnalazioni e Reclami esterni.

Le modalità di presentazione del reclamo sono pubblicizzate sul sito www.italconfidi.com. Sul sito è messo a disposizione il modulo SRE01.Scheda segnalazioni e reclami.

Luogo e Data _____

Timbro e Firma del Socio/Cliente (*per ricevuta*) _____

1) Si definisce "fuori sede" l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi.

2) Queste comunicazioni saranno inviate solamente nel caso in cui la commissione applicata dal Confidi per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente.

3) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, e successive comunicazioni e provvedimenti della Banca d'Italia.